

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

L'Avvocato (omissis) chiede se sussista la condizione di cui all'**art. 2**, comma sesto, della **legge 247/2012**, nel caso in cui venga sottoscritto un contratto di collaborazione volontaria con un patronato, con la possibilità di operare sul sito dell'INPS tramite le credenziali appositamente rilasciate dal patronato stesso.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avvocato Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore Avvocato Marcello Grande,

osserva

L'articolo 2 della richiamata legge prevede che l'attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale sia di competenza degli avvocati. Al comma sesto statuisce altresì, quale eccezione a tale regola, che l'indicata attività sia consentita anche a soggetti [non iscritti all'Albo] che abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato o un contratto di prestazione d'opera continuativa e coordinata e che la svolgano nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, così prevedendo la figura del cosiddetto "**giurista d'impresa**". Tale status non consente l'iscrizione all'albo degli Avvocati, stante l'incompatibilità, prevista all'**art. 18**, comma primo, lettera d), della **legge 31 dicembre 2012, n. 247**, con qualsiasi "attività di lavoro subordinato". Allo stesso modo, l'**art. 17** della legge professionale [nel combinato disposto del comma 8, lettera a) e del comma primo lettera e)] prevede la cancellazione di un iscritto che versi in una situazione di incompatibilità.

Diversamente, per quanto concerne gli **avvocati di enti pubblici**, l'**art. 23** della **legge professionale** stabilisce che: "gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato".

In questo senso: Consiglio Nazionale Forense, Parere del 10 marzo 2017 (<https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=35721>); Id., Parere del 23 ottobre 2013, n. 110 (<https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=30261>); Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Parere del 19 gennaio 2016, n. 26 (<https://www.ordineavvocatiroma.it/Documenti/pareredeontologico26.pdf>); Id., Parere del 20 novembre 2015, n. 11 (<https://www.ordineavvocatiroma.it/Documenti/pareredeontologicoll.pdf>) Pertanto, per le ragioni sopra esposte,

ritiene
che, facendo riferimento ai principi e alle norme sopra
richiamati, possa essere trovata adeguata e soddisfattiva risposta
ai quesiti sottoposti.

Parole/frasi chiave:

art. 2; art. 6; art. 18; art. 23; **attività esclusive
dell'avvocato; dovere di evitare incompatibilità; giurista
d'impresa; attività di lavoro subordinato; Avvocati degli enti
pubblici.**